

IL GRATUITO PATROCINIO

L'Art. 24 della Costituzione Italiana sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa e prevede che siano assicurati anche ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

L'istituto del Gratuito Patrocinio di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche consente pertanto, entro determinati limiti reddituali, di essere assistiti da avvocati, iscritti in apposite liste, i cui compensi sono posti a carico dello Stato unitamente alle altre spese di Giustizia.

In linea generale, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore ad € 11.493,82**: tale requisito è suscettibile di aggiornamento con cadenza biennale.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante: **esclusivamente in ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.**

I professionisti dello studio, entrambi inseriti nell'elenco degli Avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per l'assistenza in materia Penale, Civile e di Volontaria Giurisdizione, sono a disposizione per valutare congiuntamente la sussistenza dei presupposti per l'ammissione e per predisporre la relativa istanza.